



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 novembre 2013  
(OR. en)**

**16563/13  
ADD 1**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0294 (COD)**

---

---

**CODEC 2656  
TRANS 613  
ECOFIN 1041  
ENV 1097  
RECH 566**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

|               |  |
|---------------|--|
| Origine:      | Segretariato generale del Consiglio  |
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio   |
| Oggetto:      | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE ( <b>prima lettura</b> )<br>- Adozione dell'atto legislativo (AL+D)<br>= Dichiarazioni da iscrivere a verbale del Consiglio |

---

**Dichiarazione comune della Slovenia e della Croazia**

In vista della prossima revisione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (il regolamento), la Slovenia e la Croazia concordano di valutare uno studio comune. Prendendo in considerazione il tracciato più appropriato della rete TEN-T tra i pertinenti nodi principali/centrali (ad es. Lubiana, Zagabria, Monaco, Vienna), lo studio mirerebbe ad esplorare il tracciato più appropriato del collegamento ferroviario tra Zagabria e Maribor.

Lo studio terrebbe conto di tutti i costi e benefici pertinenti sul piano sociale, economico, finanziario, climatico e ambientale, dei futuri bisogni e flussi di trasporto nonché della metodologia e degli obiettivi stabiliti nel regolamento. Sarà chiesto alla Commissione europea di cofinanziare detto studio.

### **Dichiarazione dell'Italia**

L'Italia deplora la mancata inclusione del Porto di Civitavecchia nell'allegato II del Regolamento Linee Guida TEN.

La richiesta di includere il porto di Civitavecchia tra i porti della rete centrale (*Core Network*) è stata avanzata ripetutamente sia in sede tecnica che a livello politico. Anche in sede parlamentare l'inclusione è stata ripetutamente richiesta.

Il Porto di Civitavecchia serve il nodo urbano prioritario di Roma, che oltre ad essere Capitale, sulla base della metodologia europea, è un nodo MEGA ed una Larger Urban Zone (LUZ) con oltre 1 milione di abitanti.

L'art. 47.1 del regolamento Linee guida e la metodologia adottata dalla Commissione UE (doc. SEC(2011) 101 final del 19 gennaio 2011, allegato II punto 2)<sup>1</sup> sanciscono l'inclusione del porto di Civitavecchia nella rete centrale (*Core Network*).

Il porto di Civitavecchia è al vertice del *ranking* europeo per numero di imbarchi, sbarchi e transiti.

La distanza geografica del porto di Civitavecchia dal nodo urbano di Roma è giustificata dalle caratteristiche dei fondali.

È inoppugnabile che il porto di Civitavecchia per ragioni storiche e geografiche riveste il ruolo di porto principale a servizio della città di Roma.

---

<sup>1</sup> Il testo del regolamento linee guida dispone (art. 47.1, primo trattino) che i nodi della *core network* comprendono “i **nodi urbani, inclusi i loro porti ed aeroporti**”.

Alla luce della metodologia della Commissione (allegato II, punto 2.2, pag. 25 nella versione in inglese) sono **nodi primari urbani: "le capitali di uno Stato membro dell'UE", le "Metropolitan Growth Area" (MEGA), e "le conurbazioni che superano 1 milione di abitanti"**.

Civitavecchia è il Porto di Roma.

L'Italia si riserva di intraprendere ogni iniziativa che possa porre rimedio alla ingiustificata mancata inclusione di Civitavecchia nella rete centrale (*Core Network*).

### **Dichiarazione della Commissione**

La Commissione sottolinea che invocare in maniera sistematica l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere alla necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo la quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato.

---